

# Principali questioni relative al sistema di qualificazione ex art. 84 co. 12 del Codice dei contratti. D.lgs. 50/2016

25 ottobre 2017

## PREMESSA

Il criterio dettato dalla LEGGE DELEGA ha imposto al legislatore delegato una "revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite" (articolo 1, comma 1, lettera uu, della legge 28 gennaio 2016, n. 11).

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha confermato, all'articolo 84, comma 1, il riferimento al sistema SOA, quale meccanismo unico di qualificazione operante negli appalti di lavori al di sopra dei 150 mila euro.

Inoltre:

- Per gli appalti superiori a 20 mln €, si prevede che la stazione appaltante, oltre all'attestazione SOA, possa chiedere ai concorrenti ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria, quali certificazioni di società di revisione che rappresentino l'esposizione finanziaria del concorrente ovvero in alternativa una cifra di affari pari a 2 volte l'importo a base di gara nei migliori 5 anni dell'ultimo decennio (art. 84, comma 7).
- E' prevista, per gli appalti superiori a 100 mln €, la dimostrazione di requisiti di capacità professionale relativi ai lavori analoghi (art. 84, comma 7).
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell'ANAC, definirà un regime di qualificazione anche alternativo/sperimentale per le stazioni appaltanti particolarmente qualificate (art. 84, comma 12).

Al fine di evitare la frammentazione del sistema di qualificazione, con rischio di desertificazione delle imprese di minore dimensione che si troverebbero, in una situazione già di crisi drammatica, a dover dimostrare requisiti ulteriori, con pregiudizio del principio di concorrenza, le parti ritengono che occorra stabilire i seguenti punti.

Con particolare riferimento al rating d'impresa, inteso come affidabilità contrattuale delle imprese nel tempo, riteniamo che si tratti di un istituto fondamentale, tenuto conto dell'obiettivo, espresso anche nello stesso Codice, di creare un mercato dei lavori pubblici che garantisca la qualità e l'affidabilità degli operatori economici. Pertanto, occorre valorizzare ulteriormente il rating d'impresa, anche nel senso che un eventuale sistema di qualificazione sperimentale / alternativo non possa prescindere.

In ogni caso, il rating d'impresa non deve introdurre oneri aggiuntivi per le imprese, ma deve diventare strumento di valorizzazione delle stesse.

## **A) LA QUALIFICAZIONE EX ART 84 CO. 12**

### **1) IL SISTEMA EX ART 84 CO. 12 NON PUO' PRESCINDERE DALL'ISTITUZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

L'eventuale nuovo sistema di qualificazione ex art. 84 co. 12 può essere attuato solo da parte di stazioni appaltanti "particolarmente qualificate" ai sensi dell'art. 38 del Codice n. 50/2016. Pertanto, non può prescindere dall'effettiva istituzione e funzionamento della qualificazione delle SA, di cui al cennato art. 38.

Allorquando il sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti entrerà a regime, la facoltà di sperimentare un sistema di qualificazione alternativo deve, in ogni caso, essere consentita alle sole stazioni appaltanti qualificate nella fascia più alta (maggiore capacità tecnica, organizzativa, gestionale ecc.); ciò, anche tenuto conto delle specifiche competenze tecniche ed esperienze professionali nel settore della progettazione e della direzione lavori, in modo tale che il loro personale possa “vigilare/verificare” l’idoneità dei progetti posti a base di gara.

Ciò anche in considerazione del fatto che in Italia, oltre alla SOA, per la partecipazione alle procedure di affidamento, è, “di fatto”, indispensabile dotarsi anche di ulteriori certificazioni e requisiti.

## **2) SI’ ALLA NECESSITA’ DI UNA CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE PER PARTECIPARE ALLE GARE TRA 150 MILA E FINO A 20 MLN DI EURO.**

Si può anche prevedere il rilascio dell’attestazione da parte dell’ANAC (o di altra Autorità pubblica), ma si ritiene che solo un sistema unico di qualificazione, nella fascia d’importo considerata, possa tutelare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Infatti, la fascia di appalti al di sopra dei 20 mln di euro, è presidiata da requisiti di qualificazione, ulteriori rispetto alla SOA e richiedibili “gara per gara” (quali un fatturato in lavori non inferiore a 2 volte l’importo a base d’asta, o, in alternativa, l’indice di esposizione finanziaria dell’impresa), cui si aggiunge, per quella d’importo superiore a 100 mln

di euro, la possibilità di chiedere l'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento.

### **3) SI' ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN ULTERIORE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE EX ART. 84, CO. 12 PER APPALTI D'IMPORTO RILEVANTE**

L'ulteriore sistema di cui all'art. 84 comma 12 potrebbe consistere in una forma di qualificazione integrata per le gare di importi rilevanti, la cui fissazione non può prescindere dalla previa conoscenza del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, oltretché dei relativi requisiti.

I requisiti richiesti da tale sistema dovrebbero essere, in ogni caso, attinenti alla natura dell'appalto, proporzionati all'importo dei lavori, individuati secondo criteri oggettivi, giustificati dalla particolare complessità tecnico progettuale del lavoro.

### **4) ESCLUSIONE PER LAVORI NEI BENI CULTURALI**

In ragione del diverso sistema di qualificazione già oggi esistente e alla luce delle peculiarità degli interventi sui BBCC, che hanno portato ad uno specifico Decreto Mibact-Mit in merito, il sistema di qualificazione sperimentale ex art. 84, comma 12 non dovrebbe trovare applicazione ai lavori ad essi relativi.

## **B) ULTERIORI QUESTIONI**

### **1) NO A REQUISITI AGGIUNTIVI, STABILITI A DISCREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Al di là di quanto fin qui considerato in merito ai contenuti dell'art.84, comma 12, è opportuno che l'ANAC/MIT riducano gli spazi che il nuovo Codice sembra aver aperto alla richiesta di requisiti aggiuntivi alla SOA, stabiliti gara per gara dalla stazione appaltante.

### **2) SÌ ALLA NECESSITA' DI PREVEDERE UN INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI OBBLIGATORIETÀ DELLA SOA SINO A 258.000 EURO**

Appare necessario elevare la soglia di obbligatorietà di iscrizione SOA da 150.000 a 258.000 euro.

### **3) SÌ AD UNA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SOA**

In considerazione dell'informatizzazione delle procedure SOA, è possibile prevedere un abbattimento delle tariffe, almeno in sede di verifica triennale.